

§. 37.

Nel caso di morte, in ingaggi a mese.

Agli eredi di ufficiale o marinaio ingaggiato a mese, che morirà nel corso del viaggio, sarà corrisposto il salario sino al giorno della sua morte.

§. 38.

In ingaggi a viaggio.

Gli eredi di un ufficiale o marinaio ingaggiato a viaggio, riceveranno la metà del salario del viaggio, se muore nell' andata; e l' intero salario, se muore nel ritorno.

§. 39.

In navigazione a parte.

Gli eredi poi di un ufficiale o marinaio navigante a parte, acquisteranno la contingente intiera del viaggio spettante al defonto, purchè il viaggio sia incominciato.

§. 40.

Le ultime tre disposizioni non si attendranno, se la morte precede il principio del viaggio.

Che se il viaggio non fosse incominciato, gli eredi degli ufficiali e marinari naviganti a parte, o ingaggiati a viaggio od a mese, non potranno pretendere alcun salario o contingente per quel viaggio.